



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 149 del 19/10/2021

OGGETTO: DELIBERAZIONE GC 45/2018. AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI NEL TERRITORIO COMUNALE.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **diciannove** del mese di **ottobre** alle ore **11:00** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Presente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Presente
TADDEI CAROLINA	Assessore	Presente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Presente
MORBIS DANIELA	Assessore	Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Il Segretario Comunale, presente in sede, attesta la presenza del Sindaco presso la sede comunale e degli Assessori con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: DELIBERAZIONE GC 45/2018. AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI NEL TERRITORIO COMUNALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità;

Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre modalità telematiche ai sensi dell'art. 73 del D.L. 18/2020;

Richiamata integralmente, nelle premesse e nel disposto, la deliberazione della G.C. n. 45 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il protocollo d'intesa, proposto da Enel Energia SpA, per la realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici nel territorio comunale;

Dato atto che dal 2018 ad oggi è subentrata Enel X Mobility srl nella gestione delle colonnine di ricarica per VE e che risulta aggiornare la bozza del protocollo di intesa approvato con propria deliberazione G.C. n. 45 del 29/03/2018;

Visto dunque il protocollo, aggiornato, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", con il quale le parti potranno formalizzare i reciproci impegni in merito alle installazioni in progetto, aggiornato sia nella parte riguardante il nuovo assetto societario di Enel, sia in relazione alla stipula, avvenuta il 19 novembre 2019, di un protocollo d'intesa tra Enel X e Anglat (Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti) a valle della quale sono state sviluppate soluzioni tecnologiche per la ricarica di veicoli elettrici fruibili da parte di persone con disabilità;

Rilevato che la società Enel X Mobility srl si è resa disponibile a eseguire, a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, le seguenti attività:

- a. individuare congiuntamente al Comune all'interno del sito in oggetto, le aree dedicate alle installazioni delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici;
- b. progettare le "Aree dedicate", composte dall'IdR e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio;
- c. richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione di almeno 3 IdR;
- d. provvedere alla installazione delle IdR, che restano di proprietà di Enel X Italia S.p.A.;
- e. esercitare e gestire le IdR da remoto tramite la piattaforma EMM (Electric Mobility Management) sviluppata da Enel;
- f. provvedere al collegamento delle IdR con la rete elettrica pubblica;
- g. provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata all'interno del parcheggio, necessari per l'installazione della infrastruttura;
- h. mantenere l'infrastruttura di ricarica di Enel, al fine di garantire il perfetto funzionamento per l'intera durata del protocollo, secondo quanto previsto dal piano di manutenzione ordinaria;
- i. provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale;
- j. provvedere a tutte le attività di collaudo;
- k. assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle Infrastrutture di Ricarica;

l. rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile, imposto da legge o regolamento;

Ritenuto che il Comune si impegnerà a:

- a. individuare le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle Infrastrutture di Ricarica da parte di Enel all'interno del sito di sua proprietà;
- b. mettere a disposizione gratuitamente le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle IdR per veicoli elettrici per la durata del presente Protocollo;
- c. assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità di Enel medesima con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
- d. fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. di approvare l'aggiornamento dello schema di protocollo di intesa da attuare con Enel X Mobility srl, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", per la realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici nel territorio comunale;
3. di dare mandato al Dirigente del settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio di addivenire alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa di cui al punto 1) e compiere tutti gli atti consequenziali;
4. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
RETE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI

Tra

Enel X Mobility s.r.l., società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Roma, Viale di Tor di Quinto 45/47, Codice Fiscale 14553401002, Partita IVA di Gruppo 15844561009, rappresentata dall'Ing. Federico Caleno, in qualità di Amministratore unico (di seguito, “**Enel X**”);

– da una parte –

E

Comune di con sede legale **Via**, codice fiscale
in questo atto rappresentata da **XXXXXXXXX** in qualità di Procuratore Speciale domiciliato per la carica ed ai fine del presente atto ove sopra (di seguito, il “**Comune**”)

– dall'altra parte –

di seguito definite congiuntamente le “**Parti**” e disgiuntamente la “**Parte**”.

PREMESSO CHE

- La mobilità urbana rappresenta, per l'Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione Europea ha adottato nel 2011 il “Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;
- In tutta Europa il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato nel rapporto TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) “Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe” pubblicato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente EEA;

- Il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri – COM(2010)186 – sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani ed indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e urgente nell’ottica di tutelare la salute e l’ambiente;
- La Legge 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l’acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
- Il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell’art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012) e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell’effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell’inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;
- Il 25 gennaio 2013 la Commissione europea ha emanato una proposta di “Direttiva sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”;
- La proposta di Direttiva suddetta contemplava un elenco organico di misure volte a promuovere la diffusione sul mercato europeo dei combustibili alternativi, integrando altre politiche mirate a ridurre il consumo di petrolio e le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti;
- L’assenza di un’infrastruttura per i combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per l’interfaccia veicolo-infrastruttura era considerata un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato dei combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori;
- La Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, recepita con D.Lgs. 257/2016, stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi nell’Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti.

- La Direttiva 2014/94/UE stabilisce, altresì, requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;
- L'elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione, negli agglomerati urbani, dei veicoli ad alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico;
- Le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- Le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte;
- Enel X considera la mobilità elettrica una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti e ha avviato un ampio programma di ricerca e di investimenti al fine di supportarne l'affermazione e la crescita nel medio termine;
- Il Gruppo Enel ha ideato un sistema di infrastrutture intelligenti per la ricarica dei veicoli elettrici composto da diversi modelli: “*EV Charging Stations*”, ovvero “*Pole Station*”, “*Box Station*”, “*Fast Recharge*”, “*Fast Recharge Plus*”, “*V2G Station*”;
- Tutti i modelli di cui sopra sono gestiti con le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota (“*Electric Mobility Management*”) e in grado di rispondere alle attuali e future esigenze di una mobilità urbana evoluta e sostenibile.
- Il 19 novembre 2019 Enel X ha siglato un Protocollo d'Intesa con Anglat (Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti) a valle del quale sono state sviluppate soluzioni tecnologiche per la ricarica dei veicoli elettrici fruibili da parte di persone con disabilità. Gli stalli delle stazioni di ricarica sono stati ripensati secondo i criteri dello Universal Design, la metodologia progettuale che ha come obiettivo la progettazione e la realizzazione di edifici, prodotti e ambienti che siano accessibili a tutte le persone.

**Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate
convengono quanto segue:**

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

2. OGGETTO

Con il presente Protocollo (di seguito, il “**Protocollo**”), le Parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici in ambito urbano.

3. IMPEGNI DI ENEL X

Enel X si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso altre società del gruppo Enel, alle seguenti attività:

- a) individuare congiuntamente al Comune, le aree nel territorio comunale sulle quali installare le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici;
- b) richiedere le autorizzazioni necessarie all’installazione di n. 3 infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (di seguito, le “**IdR**”);
- c) progettare le “Aree Dedicare”, composte dall’IdR e dagli stalli riservati ai veicoli durante l’erogazione del servizio di ricarica;
- d) provvedere all’installazione delle IdR, che restano di proprietà di Enel X;
- e) esercire e gestire le IdR da remoto tramite la piattaforma EMM (“*Electric Mobility Management*”) sviluppata da Enel X;
- f) provvedere al collegamento delle IdR con la rete elettrica pubblica;
- g) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento delle Aree Dedicare, necessari per l'installazione delle IdR;
- h) mantenere le IdR di Enel X, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l’intera durata del Protocollo, secondo quanto previsto dal piano di manutenzione ordinaria;
- i) provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale;
- j) provvedere a tutte le attività di collaudo;
- k) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle IdR;

- l) rimuovere le IdR e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune, laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile, imposto da legge o regolamento.

4. IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- a) individuare le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle IdR, da parte di Enel X, all'interno del territorio comunale;
- b) favorire la realizzazione di stalli di ricarica conformi ai criteri dell'Universal Design in modo da rendere la ricarica dei veicoli elettrici fruibile da parte di persone con disabilità.
- c) nel rispetto della normativa applicabile, mettere a disposizione, a titolo gratuito e, pertanto, senza pagamento di corrispettivo alcuno (o di altri eventuali oneri, preliminari e successivi), le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle IdR per la durata del presente Protocollo e mantenerne l'idoneità all'utilizzo suddetto.
- d) assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità di Enel X medesima, con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
- e) fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica.

5. IMPEGNO DELLE PARTI

Con il presente Protocollo le Parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione di quanto previsto all'art. 2.

6. DURATA

Il Protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 8 anni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune. Le Parti si riservano sin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare, o rinnovare, la durata di detto accordo mediante semplice comunicazione da far pervenire prima della scadenza del Protocollo stesso.

7. COSTI

Ciascuna parte si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione del presente Protocollo.

8. NON ESCLUSIVITÀ

Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al Protocollo con terze Parti o altri Enti Pubblici.

9. COMUNICAZIONE

Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione alle IdR di cui al presente Protocollo. Pertanto, nessuna Parte farà alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione né userà marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al presente Protocollo, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.

10. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Il Comune prende atto e accetta che il gruppo Enel è il solo e unico titolare del know-how relativo alla tecnologia e ai sistemi, brevettati o meno, riguardanti (i) la ricarica dei veicoli elettrici, compresi le IdR e (ii) la piattaforma EMM ("*Electric Mobility Management*"), inclusi tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche, il software, il know-how, i brevetti, gli eventuali modelli di utilità, oltre a qualsiasi documento tecnico che faccia riferimento a quanto detto, che saranno rispettivamente sviluppati e fatti evolvere anche in relazione al presente Protocollo. Allo stesso modo, il Comune è e resterà l'esclusivo titolare dei dati, delle informazioni, commerciali e logistiche, riguardanti le aree di installazione delle IdR di cui al presente Protocollo.

Pertanto ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione del Protocollo resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra.

Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo che in quelle da esso discendenti.

11. RISERVATEZZA

Il presente Protocollo, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del suddetto Protocollo, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si impegna a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione del Protocollo.

Ciascuna delle Parti, in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati, si impegna a:

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Protocollo;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Protocollo e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- vincolare ai medesimi impegni anche i propri dipendenti ed i terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente Protocollo;
- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:

- informare appena legalmente possibile di ciò per iscritto l'altra parte;
- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione del presente Protocollo o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in

relazione a quanto previsto del presente Protocollo, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, come recepito nell'ordinamento, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente Protocollo. In ogni caso il Comune nell'esecuzione del Protocollo si atterrà ai principi ed alle regole contenuti nel Codice Privacy Enel, in vigore nel gruppo Enel dal 2014. Parimenti Enel X nell'esecuzione del presente Protocollo si atterrà ai principi ed alle regole contenuti nel Regolamento (UE) 679/2016 suddetto, come recepito nell'ordinamento.

13. LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE

Il presente Protocollo sarà governato e interpretato secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Protocollo o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte.

Il Comune acconsente sin d'ora a che il presente Protocollo sia oggetto di cessione da parte di Enel X in favore di società appartenenti al Gruppo Enel, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgono la stessa Enel X.

14. RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

15. REGISTRAZIONE

Il presente Protocollo è assoggettato ad Imposta di registro, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte Seconda allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro approvato con D.P.R 26 aprile 1986 n. 131.

La registrazione del presente Protocollo sarà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della parte richiedente la registrazione.

16. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista del presente Protocollo dovrà essere inviato per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta. ai seguenti indirizzi

Per Enel X:

E-mail: enelxmobility@pec.enel.it

Per il Comune:

E-mail: lavoripubblici@comune.sangimignano.si.it

17. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, CODICE ETICO E MODELLO 231

In coerenza con le norme ed i principi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, del codice penale italiano, dell'US Foreign Corrupt Practices Act, dello UK Bribery Act 2010, dei trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni

economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione nonché di ogni altra normativa anticorruzione comunque applicabile alle Parti, ciascuna delle Parti si impegna ad astenersi dall'offrire, promettere, elargire o pagare, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a qualsivoglia altro terzo, con lo scopo, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al Protocollo, di conseguirne un vantaggio o beneficio improprio e/ o per influenzarne un atto, una decisione o un'omissione.

Con riguardo all'esecuzione del Protocollo, ciascuna delle Parti si impegna altresì ad astenersi dall'accettare offerte e/o promesse, comunque denominate, di denaro o altra utilità in violazione delle norme e convenzioni citate al precedente comma.

L'inosservanza, anche parziale, delle pattuizioni di cui al presente articolo 15 costituirà grave inadempimento del Protocollo e darà facoltà a ciascuna Parte non inadempiente di risolverlo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, mediante lettera raccomandata a/r. In tale evenienza la Parte inadempiente terrà l'altra Parte indenne e manlevata avverso qualsiasi danno, costo onere o spesa, comunque denominato, in cui essa dovesse incorrere, anche per effetto di pretese i terzi, in conseguenza dell'inadempimento.

Enel X, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico e nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione.

ES aderisce inoltre al Global Compact e in osservanza del decimo principio del GC intende perseguire il proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma. Pertanto, Enel X proibisce il ricorso a qualsiasi promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti. La controparte dichiara di prendere atto degli impegni assunti da Enel X e si obbliga a non ricorrere a nessuna promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito nell'esecuzione del presente Protocollo nell'interesse di Enel X e/o a beneficio dei suoi dipendenti.

18. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Protocollo dovrà essere interpretato nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.

Il Protocollo è rivedibile su richiesta delle parti.

Roma, **XX/XX/2021**

Enel X Mobility s.r.l.

COMUNE DI



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO AMBIENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 909/2021 del SERVIZIO AMBIENTE ad oggetto: DELIBERAZIONE GC 45/2018. AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI NEL TERRITORIO COMUNALE si esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

29/09/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(PERRONE VALENTINA)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 909/2021 ad oggetto: DELIBERAZIONE GC 45/2018. AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI NEL TERRITORIO COMUNALE si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

04/10/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione

Delibera di Giunta N. 149 del 19/10/2021

AMBIENTE

Oggetto: DELIBERAZIONE GC 45/2018. AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI NEL TERRITORIO COMUNALE .

La su estesa delibera viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 19/10/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*



COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 149 del 19/10/2021

AMBIENTE

Oggetto: DELIBERAZIONE GC 45/2018. AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI NEL TERRITORIO COMUNALE .

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 09/11/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 149 del 19/10/2021

Oggetto: DELIBERAZIONE GC 45/2018. AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI NEL TERRITORIO COMUNALE .

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 19/10/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 09/11/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)